DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 153 DEL 30/06/2021

SEDUTA PUBBLICA OGGETTO

Presa d'atto del Piano Economico Finanziario del Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti, approvazione tariffe e agevolazioni della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021.

L'anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di giugno, previa convocazione alle ore 17:00 nei modi e forme previsti dalla legge, dallo statuto e dalle disposizioni del Presidente del Consiglio Comunale, adottate in data 15.04.2020 ai sensi dell'art. 73, comma 1, del D.L. 17.03.2020, n. 18 convertito nella Legge 24.04.2020, n. 27, il Consiglio Comunale si e' riunito in videoconferenza in seduta ordinaria, sotto la presidenza di ELEONORA CIAMBELLOTTI nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa alla seduta il dott. GRAZIA RAZZINO in qualità di Segretario Generale .

La seduta si svolge con modalità telematica a mezzo di idonea piattaforma tecnologica fornita dal Comune, alla quale sono collegati a distanza tutti i partecipanti di seguito elencati, ed è resa pubblica mediante diffusione a mezzo streaming video. La seduta si intende effettuata nella sede istituzionale del Comune, presso la quale sono fisicamente presenti il Presidente del Consiglio Comunale e il Segretario Generale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente ha dichiarato aperta la seduta.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:

MONICA BINI - INGA BOLOGNESI - CONCETTA PIZZIRUSSO.

Il Presidente, di seguito, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento sopraindicato.


Sono presenti a questo punto n. 24 Consiglieri:

FOSSI EMILIANO	Presente	OTRANTO ANTONIO	Presente
CIAMBELLOTTI ELEONORA	Presente	PRISCO ANGELINA	Presente
CILIBERTO GIUSI	Assente	QUERCIOLI MARIA SERENA	Presente
STEFANINI ANDREA	Presente	CAMILLETTI CLAUDIA	Presente
TAMMARO ROCCO	Presente	CANTINI ANDREA	Presente
CONSIGLI ALESSANDRO	Presente	FIASCHI VANESSA	Presente
GRECO ANTONELLA	Presente	GANDOLA PAOLO	Presente
BOLOGNESI INGA	Presente	MATTEINI DANIELE	Presente
CAROVANI ALESSANDRA	Presente	PIZZIRUSSO CONCETTA	Presente
AZZARRI ALESSANDRA	Presente	TAGLIAFERRI ANDREA	Presente
MURGIA SANTA	Presente	BALLERINI LORENZO	Presente
BINI MONICA	Presente	BAUDO GIANNI	Presente
GALLETTI LORENZO	Presente		

e all'atto della votazione sono presenti n. 23 Consiglieri

essendo entrati --- ed essendo usciti BAUDO GIANNI.

Sono altresì presenti gli assessori: DI FEDE GIOVANNI - NUCCIOTTI RICCARDO ed assenti ARTESE ESTER - LOIERO LORENZO - RICCI LUIGI - ROSO MONICA(**) - SALVATORI GIORGIA(**) ai sensi e per gli effetti dell'art. 57, VI comma dello statuto comunale.



IL PRESENTE VERBALE È REDATTO IN FORMA SOMMARIA SECONDO LE DISPOSIZIONI DELL'ART. 77 COMMI 2 E 3 DEL VIGENTE "REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE"

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- il Regolamento comunale per l'applicazione della IUC approvato con propria deliberazione n. 68 del 20/05/2014 attualmente in vigore limitatamente alla disciplina la TARI, viene sostituito dall'approvazione del nuovo Regolamento per l'applicazione della TARI approvato nella seduta odierna del Consiglio comunale;

Richiamati:

- l'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 che disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti (PEF), prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto PEF, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Richiamati altresì in particolare i seguenti commi dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147:

- 651, secondo cui "Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158";
- 654, che stabilisce in ogni caso che con le tariffe Tari deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- 683, in base al quale "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da



norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia..";

- 702, che fa salva la potestà regolamentare degli Enti locali in materia di entrata prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Campi Bisenzio è presente e operante ATO Toscana Centro, Ente di Governo dell'ambito previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Rilevato che ATO Toscana Centro, in data 15/06/2021 con pec acquisita al prot. n. 33460, ha trasmesso a questo Comune il PEF approvato riferito all'anno 2021 per il servizio di gestione integrata dei rifiuti per i Comuni della concessione Alia servizi Ambientali spa e tutta la documentazione di supporto alla stessa;

Atteso che:

- il PEF Piano Economico Finanziario 2021 è costruito secondo le regole del MTR metodotariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti di cui alle deliberazioni Arera sopra citate;
- i dati utilizzati ai fini del calcolo delle componenti di costo del MTR sono riferiti ai costi dell'esercizio 2019:

Esaminato il Piano Finanziario validato da ATO Toscana Centro relativamente al Comune di Campi Bisenzio, allegato A) al presente atto formandone parte integrante e sostanziale e preso atto che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti previsto per l'anno 2021 è pari ad Euro 11.891.247,00;

Tenuto conto che il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) Relazione di accompagnamento ex art. 18.4 MTR predisposta da ATO Toscana Centro e allegata sub B);
- b) Relazione di accompagnamento al PEF 2021 predisposta da Alia Servizi Ambientali Spa allegata sub C);

Rilevato che il suddetto costo, come evidenziato nella Relazione ex art. 4.5 MTR in allegato D) alla presente deliberazione, evidenzia il superamento rispetto all'anno di riferimento 2019 del limitetariffario fissato da ARERA al 6,6% che rappresenta il limite di crescita tariffaria annua:

Tenuto conto che, con l'obiettivo di una graduale traslazione sugli utenti dell'incremento dei costi è stata recepita da ATO Toscana Centro la proposta del gestore Alia Servizi Ambientali spa di rimodulare la parte di quota tariffaria eccedente nell'arco temporale dei due prossimi periodi regolatori;

Verificato che la quota tariffaria eccedente che ammonta ad Euro 1.724.066,00 viene riportata nel PEF 2021 nella voce "Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione



443/2019/R/RIF" e che pertanto il Piano Finanziario 2021 per il Comune di Campi Bisenzio è pari ad Euro 10.137.180,00;

Tenuto conto che per la determinazione della Tariffa a carico dell'utenza occorre sottrarre le Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 (contributo MIUR, entrate derivanti da attività di recupero evasione ed altre partite approvate dall'ente) e tenere conto dei servizi fuori perimetro, determinando l'importo della Tariffa base come segue:

procedere alle rettifiche anno ne risulta che il costo del servizio approvato per l'anno 2021 è pari ad Euro 9.570.844,00, determinato come segue:

Tariffa a carico dell'utenza	Totale
ΣT2021 nel perimetro Accordo Alia	10.137.180
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	582.933
Servizi Fuori Perimetro	16.597
Tariffa Totale	9.570.844

Dato atto che il suddetto costo è suddiviso tra costi fissi e costi variabili al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Ritenuto per quanto sopra, di prendere atto che il Piano Economico Finanziario, validato da ATO Toscana Centro, con i relativi allegati, deve essere trasmesso a cura di ATO Toscana Centro all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019:

Dato atto che la tassa sui rifiuti deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Dato atto, inoltre, che in tema di "articolazione della tariffa" rifiuti, il D.P.R. 158/99 prevede che la tariffa sia composta, sia per le utenze domestiche, sia per le utenze non domestiche, da una parte fissa e da una parte variabile; la prima, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti; la seconda, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

Richiamate:

- la Deliberazione di Consiglio comunale n. 69 del 28/03/2019 con cui sono state approvate le tariffe TARI per l'anno 2019;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 02/04/2020 con la quale è stata decisa la proroga dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020 del pagamento della prima rata di acconto della Tassa sui rifiuti TARI anno 2020, e la proroga dal 30 giugno al 31 luglio 2020 della seconda rata di acconto, nell'ambito dei provvedimenti urgenti per fronteggiare l'emergenza economica e sociale in conseguenza della pandemia da COVID;
- la Deliberazione di Consiglio comunale n. 156 del 29/09/2020 con cui sono state approvate le tariffe TARI per l'anno 2020, avvalendosi della facoltà prevista dal comma 5,



dell'articolo 107, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con Legge 24 aprile 2020, n. 27, e pertanto, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013 di confermare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) già adottate per l'anno 2019;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 242 del 29/12/2020 di presa d'atto del Piano Economico Finanziario del Servizio Integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020;

Preso atto che, in ragione della grave situazione epidemiologica determinatasi sul territorio nazionale, nell'intento di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, il Governo è intervenuto con numerose norme emergenziali disponendo la sospensione e la chiusura di gran parte delle attività economiche sul territorio nazionale;

Preso atto che durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, ARERA ha emanato diverse deliberazioni al fine di fissare un quadro regolatorio che gli enti dovranno seguire nel riconoscere le riduzione alle utenze non domestiche per effetto delle chiusure imposte dal Governo;


Richiamate le deliberazioni ARERA:

- n. 102/2020/R/RIF del 26 marzo 2020, recante "Richiesta di informazioni per l'adozione di provvedimenti urgenti nel settore di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19";
- n. 158/2020/R/RIF del 5 maggio 2020, recante "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19":
- n. 238/2020/R/RIF del 23 giugno 2020, recante "Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche indifferenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Richiamata, in particolare, la deliberazione ARERA n. 158/2020 con cui l'Autorità, in considerazione delle gravi criticità di tipo occupazionale ed economico che investono l'intero tessuto sociale e preso atto delle novità normative introdotte, ha ritenuto opportuno che gli Enti Locali, ferme restando le prerogative già attribuite dalla Legge n. 147/13 in materia di riduzioni ed esenzioni, provvedano a ridefinire, con specifico riferimento alle utenze non domestiche, gli intervalli di variazione del coefficiente potenziale di produzione dei rifiuti Kd ai fini del calcolo della quota variabile, in base ai giorni di chiusura stabiliti da provvedimenti di sospensione governativi o locali;

Viste le tabelle 1a, 1b, 2 e 3 dell'Allegato A della citata Deliberazione ARERA n. 158/2020 con cui sono state ripartite le attività economiche in quattro gruppi:

- (tabella 1a) Attività identificabili da codice ATECO risultanti sottoposte a sospensione (conclusa);
- (tabella 1b) Attività identificabili da codice ATECO risultanti sottoposte a sospensione (in corso):
- (tabella 2) Attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente, anche per periodi di durata diversa, identificate da codice ATECO, ove possibile;
- (tabella 3) Attività identificabili da codice ATECO risultanti aperte fatte salve le eventuali misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni o da atti governativi e ordinanze ministeriali per specifiche porzioni di territorio, nonché le chiusure decise



autonomamente o ridimensionamenti per calo della domanda;

Considerato che:

- l'art. 6 del D.L. n. 73 del 25/05/2021 (Sostegni-bis) ha disposto, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, lo stanziamento di un fondo finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione Tari;
- ad oggi non è ancora stato adottato il decreto con la ripartizione del fondo, tuttavia è stato pubblicato dall'IFEL Fondazione Anci una stima ritenuta affidabile dalla quale risulta spettante al Comune di Campi Bisenzio un contributo di Euro 567.927,00;


Vista la successiva nota di chiarimento del 16 giugno 2021 di IFEL – Fondazione ANCI che ha chiarito alcuni aspetti applicativi della agevolazione TARI non domestiche 2021;

Richiamata la facoltà per gli enti locali di deliberare riduzioni c.d. "atipiche" della tariffa sui rifiuti previste dall'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013, ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, prevedendone la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti alla fiscalità generale dell'ente;

Accertato che tali agevolazioni possono confluire nella delibera di determinazione delle tariffe il cui termine di approvazione è fissato al 30 giugno 2021 per effetto dell'art. 30, comma 5, del D.L. n. 41/2021 convertito con la Legge n. 69 del 21/05/2021 (decreto Sostegni);

Preso atto della necessità di intervenire in tal senso, a sostegno del tessuto produttivo locale, disponendo in merito all'applicazione di agevolazioni TARI per le utenze non domestiche, ai sensi dell'art. 1, comma 660 della L. 147/2013, di stabilire per l'anno 2021, una agevolazione tariffaria pari al 25 (venticinque) per cento della parte variabile della tariffa TARI per tutte le utenze non domestiche, con esclusione di quelle la cui categoria tariffaria prevista dal D.P.R. 158/99 sia ricompresa fra quelle non sottoposte a provvedimenti di sospensione o chiusura nel periodo dell'emergenza epidemiologica stabiliti da atti governativi, ordinanze ministeriali, regionali o locali, vale a dire:

- categoria 3 Autorimesse senza alcuna vendita diretta;
- categoria 4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi (con esclusivo riferimento ai distributori di carburanti);
- categoria 9 Case di cura e riposo;
- categoria 12 Banche ed istituti di credito (con esclusivo riferimento a banche e istituti di credito);
- categoria 13 Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli (con esclusivo riferimento ai negozi di ferramenta);
- categoria 14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze;
- categoria 16 Banchi di mercato, beni durevoli;
- categoria 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari;
- categoria 26 Plurilicenze alimentari e/o miste;
- categoria 28 Ipermercati di generi misti;
- categoria 29 Banchi di mercato generi alimentari;



Ritenuto opportuno prevedere che il beneficio sopra indicato sarà applicato automaticamente dal soggetto titolare delle attività di riscossione della Tari;

Osservato nel merito che, le agevolazioni tariffarie descritte appaiono coerenti con la necessità di tenere conto degli effetti economici generati dai provvedimenti governativi di chiusura delle attività per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, oltreché degli effetti di riduzione della produzione di rifiuti solidi urbani ed assimilati nel periodo di chiusura delle attività, e rispettano il "minimo regolatorio" imposto dalla deliberazione ARERA n. 158/2020;

Preso atto altresì che, per l'esercizio 2020, con la deliberazione n. 156 sopra richiamata, sono state previste le seguenti agevolazioni per le utenze domestiche:

- esenzione dal pagamento per utenze domestiche con valore ISEE fino a Euro 5.700,00;
- riduzione del 50% per utenze domestiche con valore ISEE da Euro 5.700,00 ad Euro 7.000,00;

Ritenuto opportuno anche per la TARI 2021 riconoscere le medesime agevolazioni per le utenze domestiche fissando al 30 settembre 2021 il termine di presentazione della richiesta di agevolazione, pena inammissibilità del beneficio, con le modalità di presentazione che saranno stabilite a cura del Servizio Risorse Tributarie e partecipazioni;

Preso atto che le predette agevolazioni tariffarie a favore delle utenze non domestiche e domestiche comportano una minore entrata della tassa per l'anno 2021 che può essere stimata in Euro 600.000,00;

Visti e richiamati:

- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) secondo cui "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'art. 27, comma 8, della legge 23 dicembre 2001, n. 448 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione";
- l'art. 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 nel testo risultante dalla conversione in legge e dalla modifica introdotta dall'art. 106, comma 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, che rinvia il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 al 30 settembre 2020;
- l'art. 13, comma 15, comma 15-bis e comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispongono, rispettivamente:

- "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Statocittà ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";
- "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1º dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1º dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

Ricordato che sull'importo dovuto a titolo di TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del Decreto legislativo n. 504/1992 nell'aliquota annualmente deliberata e che contestualmente alla riscossione della TARI Tassa sui rifiuti si provvederà anche alla riscossione della stessa da riversare alla Città Metropolitana di Firenze;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Dirigente del Settore 3 - Risorse e del Dirigente del Settore 4 - Programmazione e gestione del territorio, per quest'ultimo con riferimento alla presa d'atto del Piano Economico Finanziario e il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario;

Richiamato il parere favorevole espresso in data 28.06.2021 dalla IV Commissione Consiliare "Risorse e Sviluppo" in merito al presente provvedimento, depositato in atti;

Uditi:

• l'illustrazione della proposta di deliberazione esposta dall'Assessore Nucciotti, delegato in materia di "Mobilità e trasporti, Polizia Municipale, Sicurezza, Protezione Civile, Ambiente, Parchi e giardini",



- gli interventi espressi dal Consigliere Gandola capogruppo di "Forza ITALIA", dal Consigliere Tagliaferri (gruppo "SI-FARE CITTA"), dal Consigliere Ballerini capogruppo di "CAMPI A SINISTRA" e dal Consigliere Galletti capogruppo del "PARTITO DEMOCRATICO",
- la replica formulata dall'Assessore Nucciotti, delegato in materia di "Mobilità e trasporti, Polizia Municipale, Sicurezza, Protezione Civile, Ambiente, Parchi e giardini";

Udite altresì le dichiarazioni di voto contrario rese in forma separata dal Consigliere Gandola capogruppo di "Forza Italia", dal Consigliere Matteini capogruppo di "SI-FARE CITTA", dal Consigliere Ballerini capogruppo di "CAMPI A SINISTRA" e dal Consigliere Fiaschi (gruppo "LEGA SALVINI TOSCANA");

Preso atto infine del discorso esposto dal Sindaco Fossi;

Preso atto altresì che, nel corso della trattazione del presente argomento iscritto all'ordine dei lavori consiliari, lasciano la seduta il Consigliere Baudo, l'Assessore Roso e l'Assessore Salvatori; sono pertanto presenti n. 23 Consiglieri;


Proceduto a votazione della proposta deliberativa in esame in forma elettronica palese con l'assistenza degli scrutatori designati, con il seguente risultato proclamato dal Presidente del Consiglio:

- Consiglieri presenti n. 23
- Consiglieri votanti n. 22
- Consiglieri favorevoli n. 14
- o Sindaco Fossi
- o "EMILIANO FOSSI SINDACO" (Ciambellotti, Greco, Stefanini, Tammaro, Bolognesi, Consigli)
- o "PARTITO DEMOCRATICO" (Azzarri, Bini, Carovani, Galletti, Murgia, Otranto, Prisco)
- Consiglieri contrari n. 8
- "LIBERI DI CAMBIARE" (Quercioli)
- o "LEGA SALVINI TOSCANA" (Cantini, Fiaschi)
- o "FORZA ITALIA" (Gandola)
- o "SI-FARE CITTA" (Tagliaferri, Pizzirusso, Matteini)
- o "CAMPI A SINISTRA" (Ballerini)
- Consiglieri astenuti n. 1
- O GRUPPO MISTO- CAMPI NEL CUORE CAMILLETTI" (Camilletti)

DELIBERA

- 1. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. di prendere atto del Piano finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021, validato dall'Ente di Governo dell'Ambito Ato Toscana Centro e redatto secondo i criteri previsti dal nuovo MTR, allegato alla presente deliberazione sub A), quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- 3. di prendere atto della Relazione di accompagnamento ex art. 18.4 MTR in allegato B), della Relazione di accompagnamento PEF 2021 di Alia Servizi Ambientali Spa, in allegato C), della Relazione ex art. 4.5 MTR, in allegato D); documenti tutti allegati alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;
- 4. di dare atto che il Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2021, e i suoi allegati, devono essere trasmessi a cura di ATO Toscana Centro, all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;
- 5. di demandare alla U.O. 3.2 Risorse tributarie e partecipazioni la trasmissione della presente deliberazione all'Ato Toscana Centro per gli adempimenti di cui al punto 4) sopra indicato a cura dell'ATO stessa;
- 6. di approvare la Tariffa di Riferimento anno 2021 per un importo complessivo di 9.570.844,00, come meglio specificato in premessa che qui si intende integralmente richiamata;
- 7. di approvare la ripartizione della percentuale di copertura del gettito fra utenze domestiche ed utenze non domestiche, prevista dall'art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997, fissandola nella misura del 39,00% per le utenze domestiche e del 61,00% per quelle non domestiche:
- 8. di approvare i coefficienti necessari per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa nei limiti previsti nell'Allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999, confermando i valori già adottati nell'anno 2006 e confermati negli anni successivi;
- 9. di approvare per l'anno 2021 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) come da prospetto in allegato E) alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;
- 10. di dare atto e confermare che il versamento della Tassa sui Rifuti (TARI) per l'anno 2021 è effettuato con le seguenti modalità, già oggetto di determinazione con deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 02/04/2020;
- prima rata di acconto in misura pari al 40% di quanto dovuto in base alla situazione effettiva della banca dati, con scadenza al 30 giugno 2021;
- seconda rata di acconto, in misura pari al 40% di quanto dovuto in base alla situazione effettiva della banca dati, con scadenza al 31 luglio 2021;
- facoltà di corrispondere i due acconti in unica soluzione entro la scadenza della prima rata di acconto, in applicazione dell'art. 1, comma 688 della L. n. 147/2013;
- saldo con scadenza 16 dicembre 2021;
- 11. di stabilire, per l'anno 2021, una agevolazione tariffaria pari al 25 (venticinque) per cento della parte variabile della tariffa TARI per tutte le utenze non domestiche, con esclusione di quelli la cui categoria tariffaria prevista dal D.P.R. 158/99 sia ricompresa fra quelle non sottoposte a provvedimenti di sospensione o chiusura nel periodo dell'emergenza epidemiologica stabiliti da atti governativi, ordinanze ministeriali, regionali o locali, vale a dire:
- categoria 3 Autorimesse senza alcuna vendita diretta;
- categoria 4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi (con esclusivo riferimento




ai distributori di carburanti);

- categoria 9 Case di cura e riposo;
- categoria 12 Banche ed istituti di credito (con esclusivo riferimento a banche e istituti di credito);
- categoria 13 Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli (con esclusivo riferimento ai negozi di ferramenta);
- categoria 14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze;
- categoria 16 Banchi di mercato, beni durevoli;
- categoria 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari:
- categoria 26 Plurilicenze alimentari e/o miste;
- categoria 28 Ipermercati di generi misti;
- categoria 29 Banchi di mercato generi alimentari;

stabilendo che il beneficio sopra indicato sarà applicato automaticamente dal soggetto titolare delle attività di riscossione della Tari;

- 12. di riconoscere le seguenti agevolazioni per le utenze domestiche sul pagamento della TARI per l'anno 2021, la cui copertura è assicurata da apposite autorizzazioni di spesa a valere sul bilancio comunale:
- esenzione dal pagamento per utenze domestiche con valore ISEE fino a Euro 5.700,00;
- riduzione del 50% per utenze domestiche con valore ISEE da Euro 5.700,00 ad Euro 7.000,00;
- fissando al 30 settembre 2021 il termine per la presentazione con le modalità di presentazione saranno stabilite a cura del Servizio Risorse Tributarie e partecipazioni;
- 13. di dare atto che le agevolazioni tariffarie TARI descritte ai punti 5) e 6) del presente provvedimento rispettano le disposizioni impartite dalla Deliberazione ARERA n. 158/2020;
- 14. di dare atto che sull'importo dovuto a titolo di TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del Decreto legislativo n. 504/1992 nell'aliquota annualmente deliberata e che contestualmente alla riscossione della TARI Tassa sui rifiuti si provvederà anche alla riscossione della stessa da riversare alla Città Metropolitana di Firenze;
- 15. di dare mandato all'U.O. Risorse tributarie e partecipazioni di trasmettere la presente deliberazione in via telematica, mediante inserimento sul Portale del federalismo fiscale secondo le modalità fissate nella comunicazione n. 4033/2014 del Ministero dell'economia e delle Finanze:
- 16. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio del Comune ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000.



Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza del presente atto al fine di provvedere tempestivamente agli adempimenti conseguenti alla approvazione del Pef;

Proceduto a votazione circa la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione in oggetto, in forma elettronica palese con l'assistenza degli scrutatori designati, con il seguente risultato proclamato dal Presidente del Consiglio:

- Consiglieri presenti n. 23
- Consiglieri votanti n. 22
- Consiglieri favorevoli n. 15
- Sindaco Fossi
- "EMILIANO FOSSI SINDACO" (Ciambellotti, Greco, Stefanini, Tammaro, Bolognesi, Consigli)
- o "PARTITO DEMOCRATICO" (Azzarri, Bini, Carovani, Galletti, Murgia, Otranto, Prisco)
- o "SI-FARE CITTA" (Matteini)
- Consiglieri contrari n. 7
- o "LIBERI DI CAMBIARE" (Quercioli)
- o "LEGA SALVINI TOSCANA" (Cantini, Fiaschi)
- o "FORZA ITALIA" (Gandola)
- o "SI-FARE CITTA" (Tagliaferri, Pizzirusso)
- o "CAMPI A SINISTRA" (Ballerini)
- Consiglieri astenuti n. 1
- o GRUPPO MISTO- CAMPI NEL CUORE CAMILLETTI" (Camilletti)

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

I lavori del Consiglio Comunale terminano alle ore 20,22.

PER GLI INTERVENTI INTEGRALI SI RINVIA ALLA REGISTRAZIONE AUDIO-VIDEO EFFETTUATA SU SUPPORTO MAGNETO-OTTICO CONSERVATA NEL SISTEMA INFORMATICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, EX ART. 77 COMMA 1 DEL VIGENTE "REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE".

.



COMUNE di CAMPI BISENZIO Città Metropolitana di Firenze

Allegato alla deliberazione
C.C n. 453 del 30. 06. 2024

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI, APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021

Parere di regolarità tecnica

Il Sottoscritto Niccolò Nucci, Dirigente del 3° Settore Risorse, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni.

Il Dirigente del 3° Settore Dott. Niccelò Nucci

Campi Bisenzio, 21/6/2021

Il Sottoscritto Domenico Ennio Maria Passaniti , Dirigente dei 4° Settore Programmazione e gestione del territorio, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni.

Il Dirigente del 4° Settore Dott. Domenico Ennio Maria Passaniti-

Campi Bisenzio, 71/06/2071

Parere di regolarità contabile

Il Sottoscritto Niccolò Nucci, Dirigente del 3° Settore Risorse, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, ai ser si degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 9 del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni.

Il Dirigente del 3° Settore Dott. Niccolò Nucci

Campi Bisenzio, 21/6/2021

Letto, approvato e sottoscritto

II Presidente f.to ELEONORA CIAMBELLOTTI

II Segretario Generale f.to GRAZIA RAZZINO

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2. Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.